

Roma, 3 luglio 2023

**Circolare n. 757/2023**

A TUTTI GLI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -

**OGGETTO: LEGGE 21 GIUGNO 2023 N. 74 – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Sulla G.U.R.I. n. 143 del 21 giugno 2023 è stata pubblicata la legge di pari data n. 74/23, di conversione del d.l. n. 44/23, recante disposizioni per il rafforzamento delle capacità amministrative delle Amministrazioni pubbliche (c.d. "Assunzioni P.A.").

Il provvedimento contiene una serie di misure volte a favorire l'aumento della capacità amministrativa degli enti pubblici, mediante l'assunzione di nuovo personale, il trasferimento di personale presso altri EE.LL. ed il reclutamento dei giovani.

Tra le disposizioni di significativa rilevanza per il settore, si segnala quella contenuta all'art. 1, comma 12-*quinquies* della legge 74/23, che differisce al 30 giugno 2024 il regime di responsabilità per colpa grave dei funzionari amministrativi, in caso di omissione di atti d'ufficio o l'adozione di atti ritenuti illegittimi.

In particolare, modificando l'art. 21, comma 2, primo periodo del d.l. 76/20 (conv. legge 120/20), si è disposto il rinvio della responsabilità amministrativa – contabile dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 (c.d. "*scudo erariale*"), nelle more della complessiva revisione della disciplina vigente in materia.

Con la novella viene dunque prorogato ulteriormente di un anno il regime dei "*decreti Semplificazioni*" che, condivisibilmente, avevano rovesciato l'impostazione tradizionale e individuato come fonte di responsabilità l'inerzia del funzionario, evitando di ascrivere a colpa grave l'adozione di atti ritenuti successivamente illegittimi.

D'altra parte, è proprio questa la impostazione del nuovo Codice in applicazione del c.d. "*principio della fiducia*" (arg. ex art 2, d.lgs. 36/23).

Ulteriore previsione di interesse concerne l'esclusione dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal P.N.R.R. o P.N.C. [art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. b)].

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

La legge 74/23 reca, altresì, disposizioni per gli enti territoriali al fine di contrastare l'aumento del costo dei materiali per la realizzazione di lavori pubblici.

In particolare, l'art. 18 modifica l'art. 1, comma 375 della legge 197/22 (legge di bilancio 2023), al fine di estendere l'ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito presso il MEF.

Nel merito, il citato art. 18 prevede che gli interventi finanziati con risorse statali, per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del P.N.R.R. ai sensi del d.l. 13/23, convertito in legge 41/23, possono accedere alle risorse del fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023, anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

Inoltre, la norma modifica il comma 375, inserendo la lettera d-bis) con la quale, fermo restando l'ordine di priorità, limitatamente al secondo semestre possono accedere al FOI:

- gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

- gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

I suddetti interventi possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso.

Sempre l'art. 18 della legge 74/23 prevede, infine, la facoltà per gli EE.LL. di utilizzare i ribassi d'asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica, anche non P.N.R.R., ai fine di "coprire" le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali impiegati negli appalti.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

